

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 13/2016

OGGETTO: ROTTAMAZIONE CARTELLE ESATTORIALI

Premessa

L'approvazione del D.L. 22 ottobre 2016 ha dato il via libera alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali pendenti negli anni dal 2000 al 2016 nei confronti di tutti gli agenti della riscossione tra cui in primis Equitalia.

Le disposizioni normative prevedono che i debitori possano estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni incluse nei carichi iscritti a ruolo, gli interessi di mora, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'art. 27, comma 1 D.Lgs. 46/99 (sanzioni e somme aggiuntive ai crediti previdenziali), provvedendo al pagamento integrale delle:

- somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interesse; il contribuente oltre ad esempio alla maggiore imposta evasa versa anche gli importi relativi alla ritardata iscrizione a ruolo;
- di quelle maturate a favore dell'agente della riscossione a titolo di aggio (da calcolare però solo sul capitale e sugli interessi da ritardata iscrizione a ruolo) e di spese di rimborso per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.

Cosa è possibile definire in via agevolata

La definizione agevolata riguarda le cartelle esattoriali, avente ad oggetto:

- Irpef;
- Ires;
- Irap;
- Contributi previdenziali e assistenziali;
- L'imposta sul valore aggiunto (IVA), tranne quella riscossa all'importazione.

Anche i ruoli emessi da Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni, quali ad esempio quelli relativi all'ICI o all'IMU rientrano nella rottamazione.

Sulla cartella per violazione del codice della strada si pagherà per intero la sanzione, cioè la multa, escludendo comunque gli interessi comprese le maggiorazioni previste per i tardati pagamenti, dalla Legge di Depenalizzazione del 1981 (articolo 6, comma 11).

Somme non oggetto di definizione agevolata

Non rientrano nella definizione agevolata le cartelle esattoriali collegate:

- all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
- alle risorse comunitarie quali dazi e accise;
- alle somme dovute "a titolo di recupero di aiuti di Stato" ai sensi dell'art.14 del Regolamento CE n°659/99;
- ai crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
- alle multe, alle ammende e alle sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- alle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada.

Come accedere alla sanatoria

Ai fini della definizione agevolata il debitore manifesta ad Equitalia la sua volontà di richiedere la chiusura delle pretese creditorie, presentando entro il 31 marzo 2017 l'apposito modulo DA1 "Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata". Il modulo può essere presentato o direttamente agli sportelli oppure inviato via PEC alla Direzione Regionale Equitalia di riferimento.

Entro il 31 maggio 2017 l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui sopra l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate eventualmente richieste, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse; i contribuenti possono ottenere un piano di dilazione massimo di 5 rate sulle quali sono dovute gli interessi nella misura del 4,5%:

- la prime tre rate per un totale del 70% del dovuto dovranno essere pagate entro il 2017;
- le ultime due rate per il restante 30% dovranno essere pagate entro settembre 2018

Nel modulo di richiesta di definizione agevolata il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi.

I benefici per il contribuente ammesso alla definizione agevolata

L'agente della riscossione, relativamente ai carichi definibili ai sensi del presente articolo, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che:

- non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo; ovvero
- non sia stata presentata istanza di assegnazione; ovvero
- non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Esempio:

Importi a debito	Cartella esattoriale originaria	Cartella esattoriale definita in via agevolata
Ritenute da versare a seguito di comunicazione	1560	1560
Sanzioni pari al 30% dell'imposta da versare (art.13 D.Lgs. 471/97)	468,00	0
Interessi per ritardata iscrizione a ruolo (art.20 del D.P.R. 602/73)	150 euro (in via esemplificativa)	150
Interessi di mora (art. 30 del D.P.R. 602/73) € 400	220	0
Aggio della riscossione (art.17 D.Lgs. 112/99); L'Aggio per i ruoli emessi dal 1/01/2009 31/12/2012 per pagamenti effettuati dopo 60 giorni dalla notifica della cartella è pari al 9%	215,82	153,90
Spese di notifica	8	8
Totale da versare	2621,82	1871,90
Risparmio effettivo		
La percentuale di risparmio nel caso specifico si attesta attorno al 29%.		

Per chi ha già in corso una dilazione

Anche i contribuenti che hanno una dilazione in corso con gli agenti della riscossione o che hanno già pagato in parte il debito iscritto a ruolo, possono richiedere la definizione in via agevolata; è necessario però che gli stessi siano in regola con i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016, in questo caso:

- ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi inclusi nei carichi affidati, nonché, ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di

rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di pagamento;

- non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni incluse nei carichi affidati, di interessi di dilazione, di interessi di mora e di sanzioni e somme aggiuntive sui crediti previdenziali;
- il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata dall'agente della riscossione.

Anche qualora l'ammissione al beneficio determina un saldo a debito pari a zero visto il venir meno dell'obbligo di pagamento delle sanzioni e degli interessi di mora, il contribuente deve comunque presentare la richiesta di accesso alla sanatoria secondo le modalità descritte sopra.

Esempio:

Importi a debito	Cartella esattoriale originaria	Importi versati al 31 dicembre 2016	Definizione agevolata della cartella
Maggiore Irpef da versare	2000	900	1100
Sanzioni pari al 30% dell'imposta da versare (art.13 D.Lgs. 471/97)	600	300	0
Interessi per ritardata iscrizione a ruolo (art.20 del D.P.R. 602/73)	300 (in via esemplificativa)	150	150
Interessi di mora (art. 30 del D.P.R. 602/73) € 400	400	200	0
Aggio della riscossione	264	124	100
Spese di notifica	6	6	0
Totale da versare	3570	1680	1350

Anziché versare il residuo di 1890 (3570- 1680) provvederà in seguito alla dilazione agevolata a versare 1350, con un risparmio effettivo di circa il 29%. **A scopo esemplificativo non sono stati considerati gli interessi di dilazione della rateazione originaria.**

Tabella riassuntiva

Definizione agevolata delle cartelle esattoriali	
Soggetti interessati	Contribuenti con debiti iscritti a ruolo dal 2000 al 2015
Agevolazione	Definizione agevolata delle somme da versare
Per quali tributi	<ul style="list-style-type: none"> • Irpef-Ires-Irap; • Contributi previdenziali e assistenziali; • L'imposta sul valore aggiunto (IVA), tranne quella riscossa all'importazione.
Cosa va versato	<ol style="list-style-type: none"> 1. Somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interesse; 2. Importi maturati a favore dell'agente della riscossione a titolo di aggio (da calcolare però solo sul capitale e sugli interessi da ritardata iscrizione a ruolo) e spese di rimborso per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.
Importi non agevolabili	<ul style="list-style-type: none"> • L'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione; • le somme dovute "a titolo di recupero di aiuti di Stato" ai sensi dell'art.14 del Regolamento CE n°659/99; • i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti; • le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; • le sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada.
Come richiedere la definizione agevolata	Presentazione di un'istanza ricorrendo al modello disponibile sul sito dell'agente della riscossione dai primi giorni del mese di novembre.
Entro quando	Il termine ultimo è il 22 gennaio 2017. Che però cade di domenica quindi sarà posticipato al 23.

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse

Ronciglione 11/11/2016

**SERAFINELLI BANNETTA
E ASSOCIATI**